

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-ter** N. **74-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BONITO**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

l'11 maggio 1998

Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con atto di citazione del 30 giugno 1995 l'on. Roberto FORMIGONI citava in giudizio l'on. Umberto BOSSI chiedendone la condanna al risarcimento del danno in suo favore, sull'assunto che il convenuto lo aveva gravemente diffamato.

Esponeva, in particolare, l'onorevole Formigoni nel suo atto di citazione che nel dispaccio dell'agenzia ANSA di Roma del 27/4/95 l'on. Bossi, leader della Lega Nord, avrebbe fatto la seguente dichiarazione «... è un dramma che la presidenza della Regione Lombardia sia andata ad un fascista, figlio di un nazista, fucilatore di ragazzi...».

Nel corso del processo l'on. Bossi eccepeva di aver fatto le dichiarazioni dedotte in giudizio quale deputato della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni ed invocava le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La questione veniva pertanto rimessa alla Camera dei deputati ed alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale esaminava e discuteva la vicenda, assumendo poi la decisione che segue, sulla base delle motivazioni che si passa, rapidamente ad esporre.

* * *

I principi che la Giunta richiama per la formulazione della proposta da sottoporre al plenum sono ormai certi e consolidati.

In primo luogo non c'è contrasto sul principio che il parlamentare possa legittimamente invocare l'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione anche nell'ipotesi in cui svolga la sua attività politica, purché strettamente riferibile alla funzione parlamentare, al di fuori del Parlamento.

Per altro verso, le opinioni riferibili al parlamentare non devono assumere forme semantiche insultanti e dileggiose, pur consentendosi la critica « forte » e la polemica accesa, quali aspetti ineludibili del confronto e dello scontro politico.

Orbene, nel caso di specie non può dubitarsi del contesto politico e parlamentare, ancorché *extra moenia* nell'ambito del quale l'on. Bossi rilasciò le sue dichiarazioni, giacché si era all'indomani delle elezioni amministrative regionali ed i leaders politici di tutti i partiti erano impegnati in pubbliche esternazioni a commento dei risultati elettorali.

Quanto poi alla natura delle dichiarazioni *de quibus* giova osservare che si è al di fuori dell'ipotesi dell'insulto gratuito del puro dileggio. L'onorevole Bossi, in forme critiche accese e con accenti molto polemici, ha evocato fatti ed avvenimenti reali, quali l'attività antipartigiana svolta da Emilio Formigoni, padre dell'on. Roberto Formigoni, il quale venne sottoposto a processo penale davanti alla Corte di Assise di Como nel 1945 per fatti ed imputazioni coerenti con le dichiarazioni dell'onorevole Bossi.

Si è pertanto in presenza di una denuncia politica e di un giudizio politico su un avversario, l'on. Roberto Formigoni, che era stato appena eletto Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, di guisa che applicabile appare al caso in esame la statuizione di favore contenuta nell'articolo 68 della Costituzione.

Per questi motivi la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Francesco BONITO, *Relatore*.